

STATUTO DI ASSOCIAZIONE CULTURALE

Articolo 1

E' costituita un'associazione artistica e culturale denominata “**Associazione culturale Iroha**”.

Articolo 2

L'Associazione ha la sede in **Firenze (FI) Piazza Santo Spirito n. 13**.

Può istituire sedi secondarie in tutto il territorio italiano, dell'Unione Europea o di qualunque altro Stato.

Articolo 3

L'Associazione ha durata fino al 31.12.2050.

Articolo 4

Gli scopi dell'Associazione sono:

a) La promozione e la diffusione della cultura giapponese in Italia e della cultura italiana in Giappone attraverso l'organizzazione di eventi nel settore della cultura e dell'arte;

b) L'organizzazione, anche in collaborazione con altri Enti o Associazioni, di manifestazioni culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concerti ed altri eventi che possano promuovere la cultura dei due paesi;

c) Svolgere qualunque attività connessa ed affine agli scopi fissati dal presente statuto, nonché compiere tutti gli atti necessari a concludere ogni operazione contrattuale di natura immobiliare e finanziaria, utile alla realizzazione degli scopi fissati o comunque attinenti ai medesimi.

d) La diffusione e/o la stampa di pubblicazioni per mezzo di qualsiasi supporto tecnologico: edizioni su carta, su DVD, su CD, su audiocassette, su

videocassette, via Internet ed altri media, volte a promuovere le iniziative dell'associazione.

Articolo 5

L'Associazione non ha fini di lucro. Durante la vita dell'associazione i proventi, gli utili e gli avanzi di gestione (nonché fondi riserve o capitale) non potranno, in nessun caso essere distribuiti, neanche in forma indiretta, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione può svolgere qualunque attività patrimoniale, economica e finanziaria nonché stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati qualora tali attività o convenzioni siano necessarie, utili od opportune per il raggiungimento dei suoi fini. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, dei Ministeri, delle Regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) proventi della cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e/o sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- f) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;

g) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali feste e sottoscrizioni anche a premi.

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

In caso di scioglimento per qualunque causa, il patrimonio dell'Associazione deve essere comunque devoluto ad altra associazione, con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità.

L'associazione redigerà annualmente un rendiconto economico e finanziario.

Articolo 6

L'Associazione può favorire lo sviluppo e le attività di altre associazioni od enti o altre persone giuridiche, sempre nel rispetto dei fini comuni, sotto forma di prestazioni di opera, contribuzioni o donazioni di qualunque tipo.

Articolo 7

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutti coloro che condividano gli scopi istituzionali della stessa. E' espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e dei diritti che ne derivano.

Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci, solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di un'irreprensibile condotta morale e civile. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo. L'ammissione all'Associazione è deliberata da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'Assemblea generale. La domanda di ammissione presentata da minorenni

dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenni. Tutti i soci sono obbligati al versamento della quota associativa annuale. La quota associativa non può essere trasferita a terzi (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) o rivalutata.

Articolo 8

Ammissione dei Soci: l'ammissione dei soci ordinari avviene su domanda degli interessati e accettazione del Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla domanda. Il socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale entro 15 (quindici) giorni dalla data di accettazione della domanda, accettazione che verrà comunicata all'aspirante socio tramite lettera o fax. I soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

Articolo 9

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- Il Collegio dei Revisori di Conti, se nominato.

Articolo 10

L'associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da tre a cinque componenti

Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è eletto ogni cinque anni dall'assemblea e i suoi componenti uscenti sono rieleggibili.

I componenti possono essere scelti soltanto tra i soci.

Il Consiglio Direttivo designa nel proprio ambito le singole cariche compresa quella di Presidente e Vice Presidente, Segretario e Tesoriere, ed eventualmente altre cariche. Qualora nel corso del periodo di nomina venissero a mancare per qualsiasi ragione, uno o più componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso procederà alla sostituzione dei membri mancanti per cooptazione. I componenti così eletti durano in carica fino alla scadenza dei componenti già in seno al Consiglio Direttivo. Nel caso invece in cui venissero a mancare per qualsiasi motivo la maggioranza dei componenti, il Consiglio si intenderà decaduto nella sua globalità. Il Consiglio Direttivo decaduto rimarrà comunque in carica per lo svolgimento degli atti di ordinaria amministrazione e dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo ha le attribuzioni ed i compiti connessi agli scopi dell'Associazione e previsti dal presente statuto che non siano specificamente riservati all'assemblea.

Inoltre:

a) provvede alla programmazione e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Associazione;

b) Delibera la convocazione dell'assemblea e redige l'ordine del giorno;

c) Delibera in merito agli accoglimenti delle domande di iscrizione dell'Associazione;

d) Determina le quote associative dei soci.

e) Entro il 30 aprile di ogni anno, redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente o, in sua assenza o impedimento al Vice Presidente.

Articolo 13

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta ne faccia richiesta il Presidente o tre dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei votanti. Nel caso di parità di voti, prevale quello del Presidente. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 14

Tutte le cariche ricoperte dagli aderenti all'interno dell'Associazione sono da ritenersi di tipo volontario e gratuito. L'eleggibilità dei componenti l'organo amministrativo è libera.

Articolo 15

L'assemblea dei soci è organo sovrano. L'Assemblea è convocata, sia per la prima che per la seconda convocazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, l'ora, del luogo e l'ordine del giorno, comunicato per lettera ordinaria o per fax o per posta elettronica o pubblicato su documentazione ufficiale dell'associazione e affissa in posizione visibile nella

sede dell'associazione. Tale comunicazione dovrà essere comunicata almeno entro 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per la convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione dovrà decorrere almeno un'ora. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ritenga opportuno convocarla o ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei soci dell'Associazione con diritto di voto.

Articolo 16

Il Presidente del Consiglio Direttivo, o chi lo sostituisce, è anche Presidente dell'Assemblea.

Egli nomina il Segretario dell'Assemblea.

Il Segretario redige il verbale della riunione dell'assemblea sotto la direzione del Presidente.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 17

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina i componenti del Consiglio Direttivo;
- c) delibera sulle questioni ad essa sottoposte dal Consiglio Direttivo;
- d) modifica le norme del presente statuto;
- e) ha facoltà di nominare un Collegio dei Revisori dei Conti;

Articolo 18

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza dei 2/3 (due terzi) dei soci in regola con il versamento delle quote.

In seconda convocazione l'Assemblea delibera qualunque sia la presenza dei soci intervenuti. Le deliberazioni sono valide sia in prima che in seconda

convocazione qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei votanti. Sono ammesse deleghe, ma in numero non superiore a due per delegato. Non sono ammesse deleghe agli amministratori, dei Revisori dei Conti e ai dipendenti dell'associazione. Il voto è singolo.

Articolo 19

Il Collegio di Revisori dei Conti nominato dall'Assemblea è composto da tre membri anche non soci.

Articolo 20

Il patrimonio associativo è formato:

- a) dalle quote associative annuali; è facoltà del Consiglio Direttivo richiedere agli associati dei contributi straordinari;
- b) dei beni mobili e immobili che diverranno proprietà dell'Associazione;
- c) da eventuali donazioni, erogazioni, lasciti;
- d) da ogni altra entrata o conferimento.

Articolo 21

Oltre che nel caso di rinuncia del socio, cesserà di far parte dell'associazione colui che sarà espulso per motivi disciplinari o per mora.

Articolo 22

Il Consiglio direttivo può applicare a seconda della gravità della mancanza a ciascun membro dell'Associazione le seguenti pene disciplinari:

- a) la censura;
- b) l'espulsione.

La censura consiste in una dichiarazione di biasimo.

L'espulsione è applicabile nei casi in cui questa si renda necessaria per salvaguardare la dignità e il decoro dell'Associazione o per mora superiore a 90 giorni del pagamento della quota associativa.

Articolo 23

I provvedimenti disciplinari non possono essere applicabili senza che l'interessato sia stato invitato a comparire per essere sentito, dinanzi al Consiglio Direttivo con l'assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni. L'invito a presentarsi e il provvedimento disciplinare sono comunicati a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 24

Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi e l'Associazione o Suoi Organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di tre Probiviri da nominarsi dall'assemblea anche tra non Associati, essi giudicheranno ex bono et aequo senza formalità di procedura. Il loro voto sarà inappellabile.

Articolo 25

All'Assemblea spetta il potere di sciogliere l'Associazione. Per la validità della deliberazione è richiesto il voto della maggioranza assoluta dei Soci.

Articolo 26

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio annuale. Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Copia del bilancio deve essere messo a disposizione di tutti gli

associati insieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Articolo 27

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle vigenti leggi in materia.
